

Legge regionale 7 agosto 2024, n. 32

Turismo itinerante e norme in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e garden sharing.

(BURC n. 165 del 7 agosto 2024)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in armonia con la vigente normativa europea, nazionale e regionale, promuove il turismo itinerante al fine di:
 - a) incentivare il ruolo strategico del turismo itinerante per favorire lo sviluppo economico, sociale e lavorativo calabrese;
 - b) favorire la crescita dell'offerta turistica regionale e indirizzare i flussi turistici verso le aree periferiche;
 - c) valorizzare le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche, gastronomiche e delle tradizioni locali, per favorire uno sviluppo turistico sostenibile e inclusivo;
 - d) promuovere la riqualificazione urbanistica e territoriale;
 - e) incentivare forme turistiche a contatto con la natura e la cultura dei luoghi;
 - f) creare strumenti per estendere la stagione turistica e far conoscere ampie zone dei territori;
 - g) proporre azioni condivise per agevolare la fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali e ai soggetti meno abbienti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione disciplina la sosta temporanea di caravan e autocaravan in apposite aree individuate dai Comuni e il garden sharing.

Art. 2

(Aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan)

1. I Comuni, singoli o associati, in attuazione dell'articolo 1, possono istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti.
2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del [decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#) (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) sono dotate di:
 - a) pozzetto di scarico autopulente;
 - b) erogatore di acqua potabile;
 - c) adeguato sistema di illuminazione;
 - d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;
 - e) toponomastica della città contenente le informazioni turistiche aggiornate;
 - f) sistema antincendio;
 - g) almeno uno ogni dieci posti, e comunque almeno un posto, riservato ad autocaravan e caravan con a bordo passeggeri con disabilità;
 - h) perimetrazione dell'area con installazione di strutture di recinzione per garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti.
3. In aggiunta alle dotazioni di cui al comma 2, le aree di cui al comma 1 possono essere attrezzate anche di:

- a) sorveglianza durante i periodi di apertura e sistemi di video sorveglianza all'ingresso e all'uscita dell'area;
 - b) zona free Wi-Fi;
 - c) colonnine per la ricarica elettrica.
4. Le aree di sosta sono localizzate e dimensionate in modo da creare il minor impatto ambientale possibile, rispettando la natura dei luoghi, le vigenti disposizioni in materia ambientale e paesaggistica e i vigenti regolamenti urbanistici.
 5. Le aree di sosta, in caso di carenza di vegetazione spontanea, sono piantumate con messa a dimora di siepi e alberature tipiche della macchia mediterranea, tali da renderle omogenee all'ambiente circostante. Se le aree ricadono all'interno del perimetro edificato sono adottati sistemi di ombreggiatura, perimetrazione, riparo naturale o sistemi artificiali a minor impatto ambientale.
 6. Le aree di sosta sono realizzate rispettando le norme vigenti in materia di barriere architettoniche, in modo da assicurare l'accessibilità delle persone disabili.
 7. L'ingresso e l'uscita sono regolamentati con sistemi di controllo degli accessi tramite barriera e i varchi all'area sono indicati tramite apposito segnale stradale.
 8. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo non superiore a quarantotto ore.
 9. I limiti di cui al comma 8 non trovano applicazione nelle aree ove non siano presenti attività di campeggio.
 10. Le aree sono segnalate con segnaletica recante il numero delle piazzole e la dicitura: "Area comunale attrezzata per la sosta temporanea di autocaravan e caravan".

Art. 3

(Individuazione delle aree)

1. I Comuni che intendono istituire le aree di cui all'articolo 2, individuano le zone nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale e paesaggistica e dei vigenti regolamenti comunali, privilegiando quelle prive o con numero inadeguato di strutture ricettive e tenendo conto del collegamento con piste ciclabili e dell'offerta ambientale e paesaggistica esistente nelle vicinanze.
2. I soggetti privati possono proporre ai Comuni competenti per territorio di destinare proprie aree private alle aree attrezzate di sosta di cui all'articolo 2, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 4

(Gestione delle aree attrezzate per la sosta)

1. I Comuni gestiscono le aree di cui all'articolo 2 direttamente o tramite altri soggetti pubblici o privati, scelti attraverso procedure pubbliche previste dalla normativa vigente in materia, con cui stipulano convenzioni nelle quali sono stabilite, sulla base della legislazione vigente, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa.
2. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i soggetti gestori delle aree trasmettono telematicamente, entro i primi dieci giorni del mese successivo alla sosta, i dati relativi agli arrivi e alle partenze dei clienti mediante l'utilizzo del sistema informativo turistico regionale.
3. I Comuni, in caso calamità ed emergenza, individuano, altresì, le aree attrezzate di sosta di cui all'articolo 2 come aree di accoglienza di protezione civile nel rispetto delle

disposizioni e delle procedure di cui al [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#) (Codice della protezione civile).

Art. 5

(Garden sharing)

1. È consentito ai soggetti privati di mettere a disposizione dei turisti itineranti, provvisti di mezzi mobili propri o allestimenti mobili di pernottamento, spazi all'aperto o aree verdi pertinenziali alla propria abitazione con offerta di servizi in modalità garden sharing.
2. Il garden sharing concorre a regolare nuove forme di ospitalità alternativa e, a integrazione dell'offerta turistica regionale, rileva ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.
3. L'attività di garden sharing è disciplinata dai regolamenti comunali ed è esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) presenza di almeno un'unità abitativa privata autonoma non costituente parte o porzione di edificio o complesso condominiale, con spazi all'aperto e aree aventi le caratteristiche di cui al comma 1 adatte alla sistemazione e al pernottamento di ospiti itineranti;
 - b) ospitalità massima di un mezzo mobile o allestimento mobile, per un numero massimo di sei persone e per non più di sette notti consecutive;
 - c) obbligo di sgombero e smontaggio dei mezzi e degli allestimenti mobili di pernottamento al termine del soggiorno.
4. I requisiti localizzativi, urbanistici, edilizi, tecnici e igienico-sanitari minimi nonché le condizioni per l'allestimento delle aree adibite a garden sharing sono definiti dai regolamenti comunali.

Art. 6

(Promozione del turismo itinerante e valutazione degli interventi)

1. La Giunta e il Consiglio regionale, attraverso i siti istituzionali e altri strumenti divulgativi, pubblicizzano, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il turismo itinerante al fine di rendere efficace la promozione del medesimo a livello regionale, nazionale e internazionale.
2. Al fine di esercitare il controllo sull'attuazione della presente legge e valutare i risultati ottenuti, la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità annuale, presenta alla commissione consiliare competente in materia di turismo una relazione sull'attuazione della legge e sulla localizzazione e valorizzazione delle aree attrezzate di sosta.

Art. 7

(Abrogazioni)

1. All'articolo 1 della [legge regionale 11 luglio 1986, n. 28](#) (Ricezione turistica all'aria aperta) è abrogato il seguente comma: "E' vietato campeggiare o soggiornare a scopo turistico in tende o altri mezzi di soggiorno mobili o in allestimenti immobili fuori dai complessi ricettivi turistici all'uopo autorizzati ai sensi della presente legge, ad eccezione dei seguenti casi: - soste di installazioni singole occasionali, che non eccedano comunque un pernottamento, purché la sosta avvenga in zone per le quali non esistono espliciti divieti da parte delle

autorità competenti; - soste, non eccedenti un pernottamento in aree debitamente segnalate, sufficienti a contenere un massimo di dieci installazioni mobili di transito, da realizzare ad opera di Comuni non rivieraschi e privi di complessi ricettivi, a supporto del turismo itinerante ed escursionista. Tali aree devono disporre di una presa d'acqua, di un vuotatoio per wc chimici dotato di getto di lancia, di tre contenitori per rifiuti della portata di litri cento ciascuno. Tali aree sono prive di categoria di classifica.”.

Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.